

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 3/09

OGGETTO: Modalità di rimborso degli investimenti realizzati in proprio dai Comuni dell'ATO 2

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 7 ottobre 2009 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che ACEA ATO 2 S.p.A. ha l'obbligo contrattuale (art. 21 della Convenzione di Gestione) di eseguire tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel Piano degli Investimenti;

che la Convenzione di Gestione del S.I.I. prevede l'obbligo per ACEA ATO 2 S.p.A. di realizzare anno per anno un predeterminato importo di investimenti;

che ACEA ATO 2 S.p.A. recupera quanto anticipato per la realizzazione degli investimenti dai proventi tariffari così come consentito dal dispositivo legislativo in vigore;

che ACEA ATO 2 S.p.A. ha l'obbligo contrattuale (comma 2 dell'art. 21 della Convenzione di Gestione) e l'obbligo di legge (comma 5 ter dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000) di rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche;

che ACEA ATO 2 S.p.A. ha il divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio (art. 2 della Convenzione di Gestione), servizio che ricomprende l'esecuzione delle opere (paragrafo 1.1 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione);

che pertanto gli investimenti del S.I.I. nell'ATO 2 coperti dai proventi tariffari sono gestiti da ACEA ATO 2 S.p.A.;

che le uniche eccezioni a questo riguardo sono contemplate nella Delibera n.4 del 10 dicembre 2002 e n. 2 del 28 marzo 2007 della Conferenza dei Sindaci;

che la Delibera 4/02 prevede la possibilità di rimborsare ai Comuni gli investimenti realizzati autonomamente dopo la data della Delibera e prima del trasferimento dei servizi ad ACEA ATO 2 previa autorizzazione dell'Autorità dell'ATO 2 e del Gestore per le rispettive competenze;

che la Delibera 2/07 prevede la possibilità di rimborsare ai Comuni gli investimenti realizzati dai soggetti tutelati operanti nel loro territorio;

che in entrambi i casi era previsto il rimborso ai Comuni della quota capitale non ancora ammortizzata e che quest'ultima sarebbe stata inserita nei successivi conteggi tariffari come investimento realizzato a tutti gli effetti da ACEA ATO 2 SpA;

che il budget del S.I.I. oggi disponibile per realizzare investimenti con i proventi tariffari è completamente assorbito dalle esigenze evidenziatesi nel tempo;

che l'articolo 13 "Canone di concessione per i beni affidati al Gestore e mutui pregressi" della Convenzione di Gestione sottoscritta il 6 agosto 2002 prevede che il Gestore rimborsi ai Comuni i mutui in essere al momento della stipula della Convenzione e relativi alla realizzazione di opere del S.I.I. di proprietà comunale;

che l'importo complessivo dei mutui accesi dai Comuni prima del 2002 e rimborsato agli stessi con i proventi tariffari si è rilevato essere inferiore a quanto previsto nel 2002;

DELIBERA

DI confermare quanto già deliberato con le precedenti Delibere 4/02 e 2/07;

CHE restano ferme le procedure in essere per la determinazione di quanto rimborsabile dal Gestore del S.I.I. al Comune interessato per le opere funzionanti, non ancora ammortizzate e realizzate dal Comune stesso o dal Soggetto Tutelato;

CHE il rimborso può avvenire tramite il pagamento del capitale dovuto al Comune o per conto del Comune al Soggetto Tutelato. In questo caso quanto pagato dal Gestore del SII sarà inserito nelle elaborazioni tariffarie come investimento eseguito dal Gestore del SII;

CHE alternativamente, qualora il Comune interessato o il Soggetto Tutelato avesse aperto un mutuo pari all'importo rimborsabile, il rimborso può avvenire tramite il pagamento delle rate del mutuo sia per la quota capitale che per la quota interesse se l'interesse applicato è inferiore all'interesse per la remunerazione del capitale investito riconosciuto dal Metodo Normalizzato per la determinazione della tariffa;

CHE nel caso sia adottata la procedura di rimborso tramite mutuo questo ai fini tariffari sarà inserito tra i costi operativi e il calcolo dei canoni dovuti ai Comuni per l'uso dei beni strumentali di loro proprietà avverrà con le stesse modalità già adottate per i mutui aperti anteriormente al 6 agosto 2002.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

La presente Delibera sarà affissa nell'Albo Pretorio della Provincia di Roma.

il verbalizzante

dotting. Alessandro Piotti

